informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 364 – 14 DICEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

LA SCADENZA DELLA DELEGA AI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

RIFERIMENTI

- **Provvedimenti Agenzia Entrate 13.6.2018 e 21.12.2018**

IN SINTESI

In considerazione del fatto che:

- *la delega ai servizi di fatturazione elettronica conferita all'intermediario ha durata massima di 2 anni;*
- *in molti casi tali deleghe sono state sottoscritte e presentate a fine 2018 (dopo il 21.12.2018), a seguito dell'approvazione del nuovo modello di delega previsto per consentire all'intermediario delegato di effettuare, per conto dei propri clienti, anche l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;*

in questo periodo le predette deleghe ai servizi di fatturazione elettronica risultano in scadenza.

In vista di tale probabile e diffuso adempimento in scadenza, il CNDCEC ha chiesto il riconoscimento di una proroga della validità delle deleghe. Tare richiesta ad oggi non ha trovato risposta.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Come noto l'intermediario, per poter accedere per conto dei propri clienti ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, deve possedere un'apposita delega.

A tal fine si rammenta che il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica è stato oggetto di una serie di Provvedimenti della stessa Agenzia al fine di adeguare la delega alle modifiche normative susseguitesi nel tempo in materia di fatturazione elettronica.

In particolare la situazione può essere così riepilogata:

- con il Provvedimento 13.6.2018 sono state fissate le modalità di conferimento / revoca della delega al servizio di predisposizione e trasmissione a SdI delle fatture elettroniche nonchè al servizio di *"Consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici"* tramite il quale è possibile:
  - ricercare / consultare / acquisire le fatture elettroniche emesse / ricevute dal soggetto delegante tramite SdI;
  - consultare i dati trasmessi con riferimento alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso / da soggetti non stabiliti in Italia (operazioni transfrontaliere);
  - consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione IVA trimestrale del soggetto delegante;
  - consultare i dati IVA delle fatture emesse / ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti / fornitori nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale;
  - consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione IVA trimestrale e i dati delle fatture emesse / ricevute dal soggetto delegante;
  - esercitare / consultare le opzioni di cui al D.Lgs. 127/2015 (memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi), per conto del soggetto delegante;
  - consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche, dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA e delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione IVA periodica;
  - indicare a SdI *"l'indirizzo telematico"* preferito per la ricezione dei file da parte del delegante, ossia l'indirizzo PEC o il "codice destinatario";
  - utilizzare il servizio di generazione del QR-Code per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".

  In base a tale Provvedimento la durata della delega è individuata dal soggetto delegante al momento del relativo conferimento e, in mancanza di tale indicazione, è pari a 4 anni;
- con il successivo Provvedimento 5.11.2018 è stato approvato il **nuovo modello *"Conferimento / Revoca della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica"*** tramite il quale il contribuente può delegare fino a 4 intermediari, **per un periodo massimo di 2 anni**, ai servizi di:
  - consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
  - consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
  - registrazione dell'indirizzo telematico;
  - fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
  - accreditamento e censimento dispositivi.

  Con il medesimo Provvedimento 5.11.2018 l'Agenzia ha approvato anche il nuovo modello *"Conferimento / Revoca della delega per la consultazione del cassetto fiscale"* tramite il quale il contribuente può delegare al massimo 2 soggetti (intermediari), per un periodo di 4 anni, ferme restando le modalità di conferimento / revoca delle deleghe relative al Cassetto fiscale fissate con il Provvedimento 29.7.2013;
- al fine di risolvere / superare le criticità evidenziate dal Garante della Privacy, con il Provvedimento 21.12.2018 è stato modificato il Provvedimento 30.4.2018 che fissa le *"Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche …",* introducendo la **necessità di aderire allo specifico servizio di consultazione e acquisizione dei dati fattura** disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate per poter visionare / acquisire il file xml "completo" delle fatture emesse / ricevute.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Fino al termine del c.d. "periodo transitorio", in cui è possibile effettuare la prima adesione al servizio, l'Agenzia memorizza temporaneamente i file xml "completi" delle fatture elettroniche e, previa richiesta, li rende disponibili in consultazione ai soggetti interessati (cedente / prestatore, acquirente / committente e intermediario abilitato delegato).

Il termine entro il quale effettuare la prima adesione al servizio in esame con l'inclusione delle fatture già emesse / ricevute è stato più volte differito, da ultimo al 28.2.2021.

Il citato Provvedimento 21.12.2018 **ha modificato anche** il Provvedimento 5.11.2018 (di cui al punto precedente) e il relativo **modello di conferimento delle deleghe** ai servizi del portale "Fatture e Corrispettivi".

Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari **prima del 21.12.2018** non consentono a questi ultimi di effettuare, per conto dei propri clienti, l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. A tal fine **l'intermediario delegato** al servizio di consultazione delle fatture elettroniche **prima del 21.12.2018 ha dovuto acquisire nuovamente la delega** a tale servizio.

Con la Risoluzione 26.6.2019, n. 62/E la stessa Agenzia ha precisato che **l'invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa**. Conseguentemente, se è già stata presentata una delega relativa a tutti (5) i servizi di fatturazione elettronica e si trasmette un nuovo modulo con l'indicazione:

- della sola delega al servizio di *"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici"*, il sistema aggiorna solo quest'ultima e mantiene inalterate le deleghe precedentemente comunicate e relative agli altri servizi;
- di tutti i servizi delegati, il sistema aggiorna, alla data di sottoscrizione del nuovo modello, tutte le deleghe indicate.

NB

Dal quadro sopra riepilogato deriva che in questo periodo (fine 2020) **è molto probabile che risultino in scadenza**, a seguito del decorso dei 2 anni dalla sottoscrizione, **le deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica conferite nel 2018**, ed in particolare in occasione del citato nuovo modello (dopo il 21.12.2018).

Il "rinnovo" della delega **non è tacito ed automatico** ma va effettuato con le medesime modalità previste per il conferimento "ex novo" della stessa.

A tal fine si rammenta che:

- le possibili modalità di conferimento della delega all'intermediario sono le seguenti:
  - presentazione del modulo di delega cartaceo presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure dall'intermediario;
  - presentazione diretta da parte del contribuente, attraverso le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (credenziali Entratel / Fisconline, SPID, CNS);
  - compilazione dell'apposito modello (Provvedimento 21.12.2018) da parte del contribuente con consegna all'intermediario che provvede a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate. A tal fine l'intermediario può inviare i dati essenziali della delega cartacea ricevuta per singola delega (c.d. "invio puntuale") ovvero per una pluralità di deleghe (c.d. "invio massivo") tramite Entratel. In tal caso si rammenta che è richiesta l'indicazione dei c.d. "elementi di riscontro IVA" ossia di alcuni dati (volume d'affari, IVA a debito / a credito) risultanti dal mod. IVA presentato l'anno precedente a quello di conferimento della delega (per le deleghe da "rinnovare" nel 2020 va quindi fatto riferimento ai dati del mod. IVA 2019, relativo al 2018);
- con il Provvedimento 17.4.2019 l'Agenzia delle Entrate ha disposto che a decorrere dal 31.5.2019 è **abolita la possibilità di presentare tramite PEC** il modulo per il conferimento della delega necessaria per la gestione del servizio di fatturazione elettronica.

  Successivamente, con la citata Risoluzione n. 62/E, la stessa Agenzia ha **ammesso tale modalità per i soggetti privi degli "elementi di riscontro IVA"** (ad esempio perché nell'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA);

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate l'intermediario (delegato) può **verificare le deleghe attive** con il relativo periodo di validità **nonchè quelle scadute**.

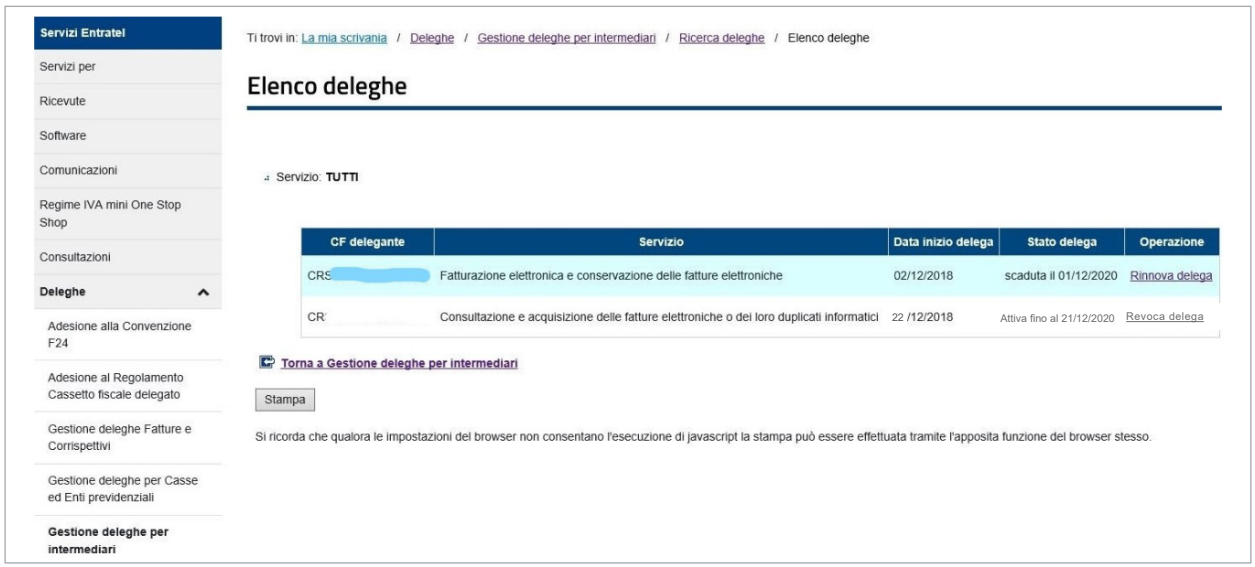

Si rammenta infine che gli intermediari delegati che trasmettono all'Agenzia delle Entrate le deleghe cartacee ricevute sono tenuti a:

- **numerare ed annotare le deleghe acquisite in un apposito registro cronologico** con indicazione dei seguenti dati:
  - numero progressivo e data della delega / revoca;
  - codice fiscale e dati anagrafici / denominazione del contribuente delegante;
  - estremi del documento d'identità del sottoscrittore della delega / revoca;
- **conservare l'originale** dei moduli di delega acquisiti **per almeno 10 anni**.

In vista di tale probabile e diffuso adempimento in scadenza, il CNDCEC ha chiesto il riconoscimento di una proroga della validità di tali deleghe; tale richiesta ad oggi non ha ricevuto risposta.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it